



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

Divisione 1
Prot. n. 0010722 09/09/10
DA CITARE NELLA
CORRISPONDENZA Class: 31.00.00

REGISTRO UFFICIALE USCITA

Via Nomentana, 4 00161 ROMA

Generali ed il
Interventi Speciali
Speciali

- Seg. Gen. u
- Gest. Interventi Speciali
Uff. 7
Roma

19
- Gest. Interventi Speciali Calabria
M. Provveditorati Interregionali
LORO SEDI

- Gest. Interventi Speciali Calabria

Risposta al Foglio N.º
del

OGGETTO Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo infrastrutture di cui all'art. 18, lettera b), del decreto legge n. 185/2008 nell'ambito dell'assegnazione della Delibera CIPE n. 3 del 6 marzo 2009, (G.U. n. 129 del 6 giugno 2009).

Informativa sulle procedure di attuazione

Al Capo Dipartimento per le Infrastrutture,
gli Affari Generali ed il Personale
SEDE

E, pc. Al Ministero della Istruzione, Università e
Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direz. Gen. per il personale della
scuola
Viale Trastevere 76/A
00153 ROMA

All' A.N.C.I.
Ufficio Istruzione
Via dei Prefetti, 46
00186 Roma
(anticipata a mezzo fax 06.68009202)

All' U.P.I.
P.za Cardelli, 4
00186 Roma
(anticipata a mezzo fax 06.6873720)

M_INF-PRPA
Provveditorato OO.PP. per La Sicilia e la
Calabria
PRPA
REGISTRO UFFICIALE
Prot. 0021963-13/09/2010-INGRESSO

Con l'Intesa di cui all'atto repertorio 7/CU (GU n. 33 del 10-2-2009) sancita in sede Conferenza Unificata il 28 gennaio 2009 il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

Bolzano e le Autonomie locali hanno concordemente adottato gli "indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici" prevedendo, tra l'altro, che le informazioni acquisite nel corso delle verifiche tecniche ivi previste fossero rese disponibili alle amministrazioni interessate, le quali, nell'ambito delle rispettive competenze, ne devono tener conto anche ai fini della programmazione dei relativi interventi.

Inoltre, il DPEF datato luglio 2009 fra gli impegni di questo Ministero coerenti con le attuali disponibilità finanziarie (cfr. pg.103) prevede che non appena noto "...il quadro degli investimenti urgenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici ..." si provvederà alla aggiudicazione di parte dei lavori riconducibili alla predetta previsione programmatica.

All'interno del quadro normativo e regolamentare anzidetto questa Direzione, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, e con la collaborazione di codesti Provveditorati ha elaborato una proposta di "*Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici*" che utilizza **358 milioni di euro** a valere sui fondi FAS assegnati al Fondo Infrastrutture per l'Edilizia Scolastica dalla delibera CIPE 6 marzo 2009 finalizzandoli alla rimozione immediata di 1706 situazioni di rischio, rese note alle Amministrazioni Centrali attraverso le verifiche anzidette, e che, per loro natura, possono costituire un rischio per il regolare svolgimento dell'attività scolastica.

Detto programma, acquisito il necessario assenso da parte della Conferenza Unificata, e' stato sottoposto al CIPE che lo ha approvato con la **delibera n.32 del 13 maggio 2010** registrata in data 31 agosto 2010.

Nel premettere che le fasi attuative del programma in oggetto non potranno avere concreto inizio prima della imminente pubblicazione della citata delibera con la presente nota si vogliono fornire delle prime indicazioni in merito alla procedura di attuazione prevista al fine di consentire un pronto e regolare avvio delle operazioni.

Gli Enti beneficiari, sulla base delle informazioni acquisite attraverso le verifiche tecniche previste dalla citata Intesa, redigeranno, eventualmente avvalendosi delle strutture di codesto



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

Provveditorato, il progetto dei lavori necessari a risolvere le vulnerabilità emerse e provvederanno a sottoporlo alla valutazione tecnica del Comitato Tecnico Amministrativo operante presso il competente Provveditorato.

Codesto Provveditorato, acquisito il progetto da parte dell'Ente, lo esaminerà con i propri organi tecnici **entro 30 giorni** dall'acquisizione e rilascerà il parere entro i successivi **15 giorni**.

Atteso che la tipologia degli interventi è tale da far ricadere gli interventi fra quelli di competenza esclusiva dell'Ente beneficiario, l'esame del C.T.A. sarà limitato alla verifica della coerenza del progetto con gli obiettivi del programma e alla verifica della congruenza economica dell'intervento.

Nel caso in cui tale parere non sia favorevole l'Ente provvederà a modificare il progetto in base alle prescrizioni ivi contenute e lo sottoporrà al Provveditorato per un nuovo parere.

I rapporti tra questo Ministero, il MIUR e l'Ente stesso saranno regolati da apposita Convenzione la cui stipula avverrà a breve con le modalità che saranno tempestivamente comunicate.

Nel predetto atto, che si allega come schema, si prevede fra l'altro quanto segue.

- L'Ente si impegna ad affidare i lavori **entro 120 giorni** dalla sottoscrizione dell'atto convenzionale comunicandone gli estremi nei **60 giorni** consecutivi.
- Il Ministero si impegna a effettuare le erogazioni attraverso due anticipazioni ed un saldo secondo le condizioni ivi stabilite
- Il Provveditorato eserciterà unitamente al Ministero ed al MIUR la attività di vigilanza. In particolare codesto Provveditorato dovrà effettuare almeno due visite. La prima, nella fase di predisposizione ed istruttoria del progetto definitivo, volta ad accertare la corrispondenza fra le opere di progetto e le necessità evidenziate. La seconda, nella fase di esame della relazione Stato-Ente, allo scopo di esprimere un completo e motivato parere sulla ammissibilità delle somme spese e rendicontante. A tale scopo, ove nulla osti, potrà avvalersi della attività del collaudatore che la convenzione prevede sia nominato su designazione del Ministero.



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

La convenzione prevede, inoltre, la possibilità per l'Ente di avvalersi, per i compiti di stazione appaltante del Provveditorato, tale rapporto verrà regolato anch'esso da una apposita convenzione il cui schema e' allegato alla convenzione base.

In ultimo la convenzione base precisa le modalità di revoca del finanziamento e di nomina del commissario ad Acta.

Premesso quanto sopra con la presente si chiede a codesto Provveditorato di voler porre in essere ogni opportuna iniziativa al fine di fornire una corretta informazione agli Enti beneficiari affinché questi ultimi possano accedere senza ritardi al finanziamento concesso dal CIPE.

Si allega allo scopo l'elenco degli interventi inclusi nel programma in oggetto.

Infine all'A.N.C.I. e all'U.P.I. che leggono per conoscenza, sono invitati, nello spirito di fattiva collaborazione che caratterizza l'intera operazione, a fornire ogni utile supporto agli Enti territoriali interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Dott.ssa Maria Pia Pallavicini*)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

Schema di convenzione che regola i rapporti fra Stato ed Ente

Premesse

- VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002 n.289 (c.d. Finanziaria 2003) con la quale vengono istituiti i Fondi per le Aree Sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 208/1998 e al Fondo istituito dall'art.19, comma 5, del D.L.vo 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese.
- VISTO il Decreto Legge 29 novembre 2008 n.185 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n.2, ed in particolare l'articolo 18 il quale dispone che il CIPE, fra l'altro, assegni, anche per la messa in sicurezza delle scuole, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo Aree Sottoutilizzate al Fondo Infrastrutture.
- VISTA la delibera CIPE n.3 del 6 marzo 2009 con la quale, tra l'altro, e' stata disposta, per interventi di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzati alla messa in sicurezza delle scuole, l'assegnazione di risorse a favore del Fondo Infrastrutture di cui all'articolo 18 lettera b) del D.L. n.185/2008.
- VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali sancita in sede di Conferenza Unificata il 28 gennaio 2009 con la quale si e' deciso di emanare "*indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici*".
- VISTA la delibera CIPE n.32 del 13 maggio 2010 registrata in data 31 agosto 2010 al Reg. 4 foglio 365 che ha approvato il "*Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici*" precisando, tra l'altro, che il finanziamento sarà erogato secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS.

Articolo 1 - Recepimento delle premesse e definizioni

1. Le premesse fanno parte integrante del presente documento di attuazione che regola i rapporti fra:
 - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali e il Personale – Direzione Generale per l'Edilizia Statale e per gli Interventi Speciali (Codice Fiscale n. 80225890583) – 00186 Roma Via Nomentana, 2, di seguito denominato "**Ministero**";



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca viale Trastevere, 76A - 00153 Roma, di seguito denominato "MIUR"
 - il Comune e/o la Provincia di _____ (Codice Fiscale n. xxxxxxxxxxxx) - _____, di seguito denominato "Ente".
2. Concorrono all'attuazione di quanto convenuto i seguenti altri soggetti:
- Il "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche" competente per territorio di seguito denominato "Provveditorato";

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione

1. Oggetto del presente documento di attuazione e' la realizzazione di lavori di _____, (CUP: _____) approvato dal CIPE con delibera n. 32 del 13 maggio 2010, così come definito dal progetto definitivo esaminato favorevolmente ai sensi del successivo articolo 3 dal "Provveditorato".
2. L'importo del finanziamento non superiore a euro _____ omnicomprensivi di ogni onere sia diretto che indiretto sarà definitivamente individuato a conclusione dell'intervento sulla base della rendicontazione di spesa certificata dall'Ente
3. Le opere saranno realizzate in conformità al progetto di cui al comma 1 restando ammesse a finanziamento, nel rispetto del limite di cui al comma 2, esclusivamente le variazioni giustificate ai sensi dell'art. 132 del DL.vo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma l'Ente, intervenute le approvazioni di legge da parte degli organi competenti, si impegna a darne comunicazione precisando le motivazioni delle varianti al Ministero ed al Provveditorato, trasmettendo, a quest'ultimo, copia conforme delle perizie di variante e/o suppletive regolarmente approvate. La definitiva ammissione a finanziamento degli oneri derivanti dalla esecuzione dei lavori di variante e' subordinata al rilascio di parere favorevole all'ammissione a finanziamento da parte del Provveditorato

Articolo 3 - Redazione e Approvazione dei progetti

1. L'Ente, a seguito di pubblicazione della delibera CIPE di approvazione del programma, trasmette il progetto definitivo dei lavori di che trattasi e, ai fini dell'approvazione, lo trasmette per l'esame tecnico al Provveditorato. Comunica, la precisa quantificazione della quota-parte del singolo intervento incluso nel finanziamento di che trattasi e l'individuazione delle eventuali ulteriori fonti di finanziamento necessarie alla realizzazione delle opere aggiuntive.
2. Il Provveditorato, acquisito il progetto da parte dell'Ente, lo esamina con i propri organi tecnici entro 30 giorni dall'acquisizione e rilascia il parere entro i successivi 15 giorni.
3. Nel caso in cui tale parere non fosse favorevole l'Ente modifica il progetto in base alle prescrizioni ivi contenute e lo sottopone al Provveditorato per un nuovo parere entro i successivi 15 gg.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

Articolo 4 - Affidamento dei lavori

1. Entro i 120 giorni successivi al rilascio del parere favorevole da parte del Provveditorato l'Ente dovrà procedere all'affidamento dei lavori e, nei successivi 60 giorni, darà comunicazione al Ministero ed al Provveditorato dell'avvenuta aggiudicazione.
2. Con motivata richiesta dell'Ente i termini di cui al comma 1 possono essere prorogati. Il Provveditorato, esaminati gli atti si esprime sulla richiesta di proroga fissandone un termine e ne dà comunicazione al Ministero.
3. Detta comunicazione sarà corredata da una copia del provvedimento di approvazione del contratto e conterrà tutti gli estremi dell'aggiudicazione, del contratto, il nominativo del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento, ogni ulteriore elemento ritenuto utile.

Articolo 5 - Avalimento delle strutture dei Provveditorati

1. Allo scopo di adempiere agli obblighi previsti dal presente documento, l'Ente potrà avvalersi del Provveditorato per espletare, totalmente o in parte, le prestazioni relative alle attività seguenti:
 - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori;
 - direzione dei lavori;
 - coordinamento della sicurezza;
 - incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento.

Le norme specifiche del predetto avalimento saranno disciplinate da un apposito disciplinare stipulato fra Provveditorato ed Ente sulla base dello schema allegato al presente documento.

Articolo 6 - Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. Il Ministero erogherà, ove non in contrasto con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS, all'Ente l'importo in due rate di acconto, pari ognuna al 45%, e la rata di saldo, pari al 10%, conformemente alle seguenti modalità:
 - prima rata di acconto entro 60 giorni dall'avvenuta stipula e registrazione del presente documento.
 - seconda rata di acconto alla positiva certificazione, inviata al Ministero dall'Ente, della realizzazione di lavori pari, almeno, all'80% dell'importo della prima anticipazione.
 - Saldo su richiesta dell'Ente contenente, tra l'altro, la delibera di approvazione da parte dell'Ente Attuatore degli atti di collaudo, la relazione Stato-Ente e il parere sulla ammissibilità della spesa reso dal Provveditorato.
2. I predetti versamenti saranno effettuati dal Ministero mediante accredito presso un conto infruttifero, intestato all'Ente medesimo, presso la Tesoreria provinciale della Banca



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

d'Italia, secondo le previsioni della convenzione attestate dal Responsabile del procedimento dell'Ente.

Articolo 7 - Risorse non utilizzate e definitiva quantificazione del finanziamento

1. Allo scopo di definire l'effettivo ammontare del finanziamento l'Ente trasmette, previa approvazione, al Provveditorato e al Ministero una relazione asseverata sugli adempimenti fra Stato ed Ente redatta sulla base di un apposito modello dal Presidente della commissione di collaudo ovvero dal collaudatore.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente collaborerà alla redazione della predetta relazione fornendo ogni dato ritenuto necessario e controfirmandola per accettazione e per verifica documentale.
3. Nei casi in cui la legge non prevede il collaudo la predetta relazione sarà redatta dal Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 8 - Vigilanza e collaudo

1. Il Ministero ed il Provveditorato in collaborazione con il MIUR esercitano le funzioni di sorveglianza sull'utilizzo dei fondi anche monitorando l'intervento secondo le procedure e i criteri indicati nel QSN 2007-2013.
2. Il Ministero ed il Provveditorato, si riservano, inoltre, di disporre verifiche, anche a campione, sull'utilizzo dei finanziamenti e sullo stato di attuazione sia dell'intero programma che dei singoli interventi. In tale contesto il Provveditorato effettuerà almeno due sopralluoghi. Il primo, nella fase di predisposizione ed istruttoria del progetto definitivo, volto ad accertare la corrispondenza fra le opere di progetto e le necessità evidenziate. L'ultimo, nella fase di esame della relazione Stato-Ente, allo scopo di esprimere un completo e motivato parere sulle somme ammissibili.
3. Resta inteso che il Ministero rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'opera (lavori, forniture ecc.).
4. L'Ente si impegna a rendere disponibile ed eventualmente a fornire copia di ogni documento ritenuto necessario e/o utile alle Amministrazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
5. Nei casi in cui è prevista la nomina della commissione di collaudo o di un collaudatore, l'Ente nominerà il collaudatore o almeno uno dei componenti della commissione di collaudo su designazione del Ministero. Ai collaudatori, oltre alle spese, verrà corrisposto un compenso determinato ai sensi dell'art.92 del DL.vo 163/2006.

Articolo 9 - Revoca del finanziamento e nomina del Commissario ad Acta

1. Il Ministero, su proposta del Provveditorato, può revocare il finanziamento nei seguenti casi:
 - nei casi previsti dai precedenti articoli del presente documento;
 - qualora, per cause imputabili all'Ente, non vengano rispettati i termini previsti dal presente documento;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

- ove l'Ente incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni del presente documento di attuazione, quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione;
 - ove l'Ente, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'opera.
2. Nel caso di revoca si procederà, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori eseguiti e utilizzabili e resteranno attribuite all'Ente le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'Ente medesimo sia legittimamente tenuto, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.
 3. Il Ministero si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivare da quegli stessi comportamenti dell'Ente che hanno portato alla revoca del finanziamento.
 4. Nel caso previsto dal comma precedente il Ministero si riserva la facoltà di sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento, all'Ente inadempiente il Provveditore Regionale alle OO.PP. competente per territorio che opererà con i poteri previsti per i commissari "ad Acta".

Articolo 10 - Nomina Commissario straordinario

1. Al fine di superare le eventuali problematiche riscontrate nella realizzazione del progetto, il Ministero propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina del Provveditore interregionale alle OOPP competente per territorio quale Commissario straordinario per provvedere alle opportune azioni, rimanendo a carico dell'Ente i relativi oneri.

Articolo 11 - Durata del disciplinare di finanziamento

1. La durata della presente convenzione è fissata fino alla completa definizione di tutti i rapporti tra il Ministero e l'Ente.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

CONVENZIONE

TRA

.....

E

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER

- Il..... con sede in- Via, C.F. (Nel seguito denominato "Ente"), in persona del Dott., nato a il il quale interviene al presente atto e stipula in nome, conto e interesse nella sua qualità di della stessa, come da decreto del n. del
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il, con sede in C.F. (Nel seguito denominato "Provveditorato"), in persona del nato a il, nella sua qualità di Provveditore

PREMESSO

- che l'art. 90, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii stabilisce che le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento sono espletate, ai sensi della lettera c) del medesimo articolo, dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
- che l'art. 33, comma 3, del suddetto D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati Interregionali per le OO.PP.;
- che l'Ente ha manifestato la volontà di avvalersi delle competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato con riferimento alle attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento;
- che il Provveditorato ha manifestato la propria disponibilità a svolgere, secondo la richiesta dell'Ente e per conto dell'Ente stesso, dette attività;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

- che si rende necessario procedere alla formalizzazione dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento mediante la presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

1. Con la presente convenzione è formalizzato, ai sensi della citata normativa e secondo le modalità stabilite ai successivi artt. 3, 4 e 5, l'affidamento al **Provveditorato** delle diverse attività tecnico-amministrative riferite alla progettazione, all'affidamento dei lavori, alla direzione ed alla contabilità dei lavori nonché di tutte le attività e funzioni proprie della stazione appaltante ivi comprese le funzioni del responsabile del procedimento e del coordinatore in fase di esecuzione per la sicurezza, curando la gestione dell'appalto dall'affidamento dei lavori fino alla loro completa esecuzione, rimanendo a carico dell'Ente gli adempimenti relativi all'approvazione del contratto stipulato dalla stazione appaltante con l'impresa aggiudicataria ed all'assunzione del relativo impegno di spesa.
Per le attività di progettazione relative ad interventi di particolare complessità e per quelle di coordinatore della sicurezza, il Provveditorato potrà avvalersi di professionalità esterne o della loro consulenza secondo le procedure indicate dal D. Lgs. 163/2006.
2. La presente convenzione definisce altresì i rapporti tra l'Ente ed il Provveditorato, coinvolti nella realizzazione degli interventi, individuandone i rispettivi obblighi e attribuzioni.
3. Le funzioni di Responsabile del Procedimento degli interventi di cui alla presente convenzione saranno affidate all'Ing. _____ e gli Uffici di Direzione Lavori saranno affidate a funzionari tecnici in servizio presso il Provveditorato.

Art. 3

(Impegni dei sottoscrittori)

1. L'Ente si impegna a garantire la copertura finanziaria della spesa per l'intero progetto.
2. L'Ente si impegna, altresì, a predisporre i provvedimenti di approvazione ed impegno della spesa entro i tempi previsti dalle norme e dal proprio ordinamento.
3. Il Provveditorato si impegna ad espletare le attività previste dalla presente convenzione senza indugio.
4. Il Provveditorato si impegna, in particolare, a fornire tempestivamente all'Ente tutta la documentazione necessaria per consentire la richiesta di accredito di cui all'art.6 della Convenzione regolate i rapporti fra Stato ed Ente.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

Art. 4

(Pagamenti)

1. Il Provveditorato trasmetterà, nei tempi previsti dalle norme e comunque dai singoli contratti, gli stati di avanzamento dei lavori e il relativo certificato di pagamento, compilati dal Direttore dei lavori e controfirmati dal Responsabile del Procedimento, unitamente alla relativa documentazione amministrativo-contabile ad alla fattura, all'Ente che provvederà a dare esecuzione al pagamento degli acconti, secondo i termini stabiliti dai singoli contratti e secondo la ripartizione degli oneri finanziari.
2. Il Provveditorato, a seguito dell'ultimazione dei lavori, trasmetterà la contabilità finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione, debitamente approvati in linea tecnica, all'Ente, affinché la stessa provveda ai fini della corresponsione del saldo dei lavori e dello svincolo delle ritenute.
3. Il pagamento dei "corrispettivi ed incentivi" di cui all'articolo 92 del D. Lgs. n. 163/2006, previste nei quadri economici degli interventi, verrà effettuato, contestualmente alla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori, direttamente nei confronti dei beneficiari sulla base di apposito prospetto di liquidazione predisposto dal Provveditorato, corredato della relativa documentazione amministrativo-contabile, trasmesso da parte del Provveditorato medesimo all'Ente.
4. Eventuali ulteriori somme da corrispondere in relazione alla realizzazione degli interventi di che trattasi, previste nel quadro economico, saranno erogate dall'Ente su richiesta del Provveditorato, solo previo positivo esame di relativa documentazione amministrativo - contabile giustificativa.
5. Il Provveditorato, si impegna a fornire in tempo utile all'Ente tutti gli atti amministrativo - contabili e gli elementi necessari che consentano di adempiere a quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo.
6. Nel caso si rendesse necessario, per esigenze dell'Ente o per circostanze imprevedute e imprevedibili, procedere a varianti le stesse dovranno essere regolarmente approvate dall'Ente anche ai fini di assumere il necessario impegno di spesa.

Art. 5

(Attuazione della convenzione, durata e controversie)

1. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sugli atti contabili, di richieste di maggiori compensi, di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate nel quadro economico dell'intervento, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Ente che curerà l'acquisizione dei fondi integrativi a soddisfazione delle richieste. In caso di risoluzione attraverso accordo bonario, l'Ente nominerà il proprio componente nella commissione riservandosi, qualora sussistano maggiori oneri non preventivati dall'Ente rispetto al finanziamento concesso, di verificare le eventuali responsabilità.
2. Rimane inteso che il Provveditorato è svincolato da ogni ulteriore adempimento non riconducibile a quelli espressamente previsti dalla presente convenzione.

